



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 25 DEL 27/03/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE CON CHIUSURA STRADA IN VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO E L'INTERSEZIONE CON VIA DEI MILLE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI CIVICO N. 98/100, IL GIORNO 01.04.2026, DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.

—

Preso atto della richiesta pervenuta al protocollo del comune di Barzanò, prot. n. 004292/2026 del 27.03.2026, da parte del sig. RIVA Giordano in qualità di legale rappresentante dell'impresa Floricoltura Riva Giordano con sede a Monticello Brianza (LC) in via Cesare Battisti n.26 C.F. RVIGDN63H22F704R e P.IVA 01590980130;

Preso atto che nell'istanza si chiede l'emissione di ordinanza viabilistica con istituzione di un divieto di transito veicolare e pedonale con chiusura strada in via Garibaldi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Castello e l'intersezione con via Dei Mille e divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio di via Garibaldi civico n. 98/100, il giorno 01.04.2026, dalle ore 08.30 alle ore 18:00, per lavori di potatura piante;

Considerata la necessità di garantire la sicurezza pubblica ed assicurare l'incolumità di persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori;

Visto il Codice della Strada vigente (Decreto Legislativo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Atteso che i lavori sono eseguiti per conto del Comune di Barzanò;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;

Dato atto che con decreto n. 5 in data 05.02.2026 è stato nominato il sottoscritto Responsabile dell'Area Polizia locale – Commercio e Servizio Associato di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella.

ORDINA

IL GIORNO 01.04.2026 (MERCOLEDÌ), DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:30:

- **L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE, CON CHIUSURA STRADA, IN VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO E L'INTERSEZIONE CON VIA DEI MILLE;**
- **L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI CIVICO N. 98/100 (qualora si rendesse necessario il divieto di sosta si protrarrà anche per il giorno 02.04.2026);**
- **L'ACCESSO NELLA VIA CON DEVIAZIONE IN VIA CASTELLO AI SOLI RESIDENTI, AGLI ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI PRESSO L'ASILO NIDO "Trenino dei Desideri", AGLI AUTORIZZATI E AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' UBICATE IN VIA GARIBALDI**

come da segnaletica temporanea posta in loco per lavori di potatura/taglio delle piante ivi presenti.

DISPONE

che il sig. RIVA Giordano, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Floricoltura di Riva Giordano con sede a Monticello Brianza (LC) in via Cesare Battisti n.26, C.F. RVIGDN63H22F704R e P.IVA 01590980130, provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;
2. **Posizionare:**
 - a) **idonea segnaletica stradale e cantiere, di divieto di transito veicolare/pedonale e divieto di sosta con rimozione forzata** lungo entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati di via Garibaldi;
 - b) **Cartelli di preavviso in Viale Manara e all'inizio di Via Madonnina;**
 - c) **Deviazione all'intersezione con via Castello,**
oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose, comprese anche quelle autorizzate ad accedere all'area interessata alla chiusura;
3. Garantire l'accesso ai Veicoli di Soccorso e di Polizia in servizio attivo;
4. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
5. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall'impresa esecutrice, che in caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente;
6. Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l'area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
7. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
8. I contravventori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada;
9. I veicoli verranno rimossi a spese del proprietario;
10. L'Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone e/o a cose.

La segnaletica temporanea stradale e di cantiere deve essere posizionata chiara e leggibile a carico dell'azienda esecutrice dei lavori, work in progress, almeno 48 ore prima dall'inizio del divieto di sosta, a carico dell'azienda esecutrice dei lavori. All'occorrenza il personale della Ditta incaricata deve garantire la fluidità e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale con l'impiego di apposito personale munito di idonei indumenti rifrangenti. La segnaletica originaria, in caso di contrasto con quella istituita all'occorrenza a seconda delle necessità, deve essere coperta per poi essere ripristinata a conclusione dei lavori.

In caso di condizioni meteo avverse tali da impedire l'esecuzione dei citati lavori, la presente ordinanza esplicherà i propri effetti anche in date successive previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti e collocazione in tempo utile della relativa segnaletica provvisoria.

Dispone altresì la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

- La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale.
- Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.
- Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

SCARPA MARIO